

Pubblicazione trimestrale

*Spedizione in Abb. Post.
Gruppo IV*

Amministrazione, Direzione, Redazione - 00187 - Roma - Via XX Settembre, 5

RASSEGNA DELL'ARBITRATO

Bollettino dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato

Comitato di Redazione

Presidente: GIORGIO BERNINI

MAURO FERRANTE - GIORGIO GUA - GIORGIO BECCHIA

ANNO XXI n. 3

3° trimestre 1981

35. - CORTE D'APPELLO di TRENTO, Sez. Civile, 14 gennaio 1981,
Pres. Rel. R. Funaro — Organizzazione Generale del Commercio

e dell'Industrializzazione dei Cereali della Repubblica Araba di Siria c. SIMER S.p.a. (Inedita).

Arbitrato estero — Richiesta di delibazione in Italia di sentenza arbitrale resa in Siria tra una società siriana ed una italiana — Convenzione di New York — Applicabilità — Opposizioni alla delibazione presentata dalla Ditta italiana — Infondatezza.

DIRITTO

Vigeva, tra l'Ente Siriano attore e la Ditta italiana convenuta, un rapporto contrattuale in virtù del quale la seconda doveva fornire al primo due impianti di panificazione, uno a Damasco e l'altro ad Aleppo. Una determinata clausola del contratto (XXII) stabiliva che le eventuali controversie sarebbero state risolte in via di arbitrato: un arbitrato locale (siriano) per le controversie aventi contenuto non tecnico; un arbitrato internazionale (secondo regole Camera Commercio Internazionale) per le controversie aventi contenuto tecnico.

L'esecuzione di un tale contratto di fornitura industriale non ebbe purtroppo regolare svolgimento. Ad un certo momento, l'Ente Siriano adì l'arbitrato locale. La Ditta vi si oppose sostenendo che trattavasi di questione tecnica di competenza dell'arbitrato internazionale: tanto che omise di nominare i propri due arbitri.

La Commissione Arbitrale locale, costituita dal Presidente nominato dalla Presidenza del Consiglio di Stato Siriano, dai due Arbitri dell'Ente attore, nonché dai due arbitri della Ditta convenuta (questi nominati dall'A.G. Siriana in luogo di essa Ditta, la quale non vi provvedeva) diede luogo alla relativa istruttoria nella quale le parti procedettero alle rispettive difese scritte e orali. Pervenne alla sentenza arbitrale di data 10 ottobre 1977, con la quale così concluse:

Primo: Obbligare la Società delle Industrie Meccaniche di Rovereto (Italia) — Simer — di pagare la somma di (960.000) lire siriane come multa di ritardo realizzata per il periodo che va dal 1-3-1970 fino al 25-6-1973. (Cioè impegnare la Società di questo importo).

Secondo: Considerare le richieste dell'Organizzazione Cereali, per quanto concerne il profitto perduto, l'interesse e le paghe della mano d'opera, oggetto delle domande della Organizzazione, compresa con la multa di ritardo della sentenza, sotto « Primo » e ciò fino al 25-6-1975.

Terzo: Esenzione dell'Organizzazione di pagare le tratte non pagate sin'ora, e considerare il loro valore come pagamenti parziali per le multe di ritardo oggetto della sentenza.

Quarto: Tutti gli attrezzi ed impianti forniti dalla Società Italiana sono considerati di proprietà dell'Organizzazione, dopo aver pagato il loro prezzo con tratte precedenti effettivamente e le tratte che saranno conteggiate per la multa di ritardo.

Quinto: L'Organizzazione Generale per il Commercio e la Industrializzazione dei Cereali, sia autorizzata a completare l'esecuzione dell'appalto (cioè l'impegno) della fornitura e l'installazione delle due panificazioni automatiche, oggetto della controversia, in questa causa, per conto della Società, secondo il comma n. 9 dell'art. 13 del contratto, e di ritornare alla Società per farsi avere le spese ed i danni recati fino al 25-6-1973.

Sesto: Respingere il resto delle richieste (domande) presentate dalle due parti.

Settimo: addebitare tutte e due le parti con le parcelle degli arbitri propri, mentre le parcelle del presidente della commissione, e tutte le altre tasse e le spese saranno pagate dalla Società contro cui si è fatto l'arbitraggio, secondo la decisione presa in data d'oggi, e che essa viene considerata una parte integrante di questa sentenza.

Ottavo: Notificare alle due parti e alla Direzione (Amministrazione degli Affari Governativi) una copia di questa sentenza per eseguirla debitamente.

Nono: Depositare l'incartamento (dossier) della sentenza nella cancelleria del Tribunale Giudiziario Amministrativo presso il Consiglio di Stato a Damasco, secondo l'art. 529 della legge dei processi.

Ora, l'Ente Siriano ha promosso, avanti a questa Corte d'Appello, causa contro la Ditta Italiana al fine di ottenere la delibazione della sentenza arbitrale suddetta. La convenuta si è opposta alla domanda.

Osserva questa Corte che il regolamento giuridico della fattispecie è offerto dall'art. 800 c.p.c. italiano, ma, più particolarmente, dalla Convenzione Internazionale Multilaterale sugli arbitrati stranieri, New York 10-6-1958 ratificata sia dalla Siria (ratifica RAU 9-3-1959) che dall'Italia (v. L. 19-1-1968 n. 62). Tale Convenzione Internazionale stabilisce il principio della delibabilità in uno Stato delle sentenze arbitrali emesse nell'altro; ma ciò con determinate eccezioni ivi elencate nell'art. 5 al comma 1 (nel quale stabiliscesi una inversione dell'onere

della prova: onere che viene posto a carico del convenuto in delibazione) ed al comma 2.

Nella specie, premettasi che l'eccezione di difetto di contraddittorio, proposta dalla ditta convenuta in comparsa di risposta pag. 3, appare sostanzialmente abbandonata nella sua successiva comparsa conclusionale (e, del resto, appare sicuramente infondata nel merito: cfr. dichiarazione del Presidente del Consiglio di Stato d.d. Damasco 17 ottobre 1979 - traduzione). Idem la eccezione di irregolare notifica della sentenza delibanda (eccezione peraltro, essa pure sicuramente infondata, qui rilevando soltanto la prova della esecutività ed inappellabilità di tale sentenza, prova risultante dalla citata dichiarazione 17 ottobre 1979).

Ciò premesso, osservasi che nessun ostacolo, alla piena cognizione di questo Giudice della delibazione, deriva dalla pretesa pendenza di un altro giudizio, sul medesimo oggetto, avanti ad un altro Giudice italiano (art. 797 n. 6 c.p.c. richiamato dal cit. art. 800 c.p.c.) (cfr. comparsa conclusionale Simer pag. 9-10). Di concreto, rilevasi, infatti, che, alla citazione in riassunzione avanti al Tribunale di Rovereto, per l'udienza del 2 luglio 1980 (v. atto di citazione stesso prodotto dalla convenuta) non ha fatto seguito la costituzione ivi di alcuna delle parti (v. certificato cancelleria 28 ottobre 1980 prodotto dallo attore) con conseguente estinzione del processo stesso (art. 307 comma 2 c.p.c.): estinzione rilevabile *incidenter tantum* anche da questo Giudice (arg.: Cass. 30-5-1961 n. 1279, Cass. 22-3-1967 n. 624).

Distintamente osservasi (rif. comparsa conclusionale Simer pagina 12) che i provvedimenti giurisdizionali siriani, di designazione surrogatoria dei due arbitri che la ditta Simer aveva omesso di nominare, non erano, a loro volta, soggetti a delibazione in Italia, posto che si trattava di provvedimenti strumentali e non finali, destinati ad avere effetto in Siria (ai fini di quell'arbitrato locale) e non in Italia.

Ulteriormente osservasi (rif. idem, pag. 12) che non ravvisasi, nel delibando lodo arbitrale, l'esistenza di alcuna disposizione contraria all'ordine pubblico nazionale. Vertesi infatti in tema di « tipi » di contratto e di « tipi » di sanzioni da inadempimento, aventi ampie analogie nell'ordinamento patrio. Né ravvisasi, nel lodo delibando, alcun altro vizio di rito o di merito che vulneri il « minimo etico », del quale è cenno idem pag. 12 con le ipotizzazioni dottrinali (di certo estranee alla presente fattispecie) di cui a pag. 13 in principio.

Arbitrato internazionale — Arbitrato locale — Competenza dei due arbitri — Contenuto della clausola compromissoria — Questioni

tecniche e questioni giuridiche — Prove — Ipotesi di delibazione parziale del lodo locale secondo la Convenzione di New York.

Il fatto, poi, che l'Ente attore abbia, dopo la vittoria avanti all'arbitrato locale, *adito l'arbitraggio internazionale* (rif. pag. 13, 16-17), non costituisce riconoscimento da parte di esso della « assurdità » dell'anteposizione, avanti al precedente arbitraggio locale, della decisione delle questioni giuridiche, alla soluzione dei quesiti tecnici (pagina 17), né costituisce titolo per una pronuncia (di questa Corte) di sospensione per pregiudizialità, oppure di accertamento di litispendenza, oppure di mancanza di interesse ad agire dell'attore. Ritiene infatti questa Corte che, una volta ottenuta sentenza, dall'arbitro locale, sull'*an debeatur* relativo all'esecuzione in danno, l'attore doveva logicamente affrontare un problema di *quantum* il quale era indubbiamente di carattere tecnico e quindi di competenza dell'arbitro internazionale. Osservasi che nel libello 23-10-1978 (traduzione) introduttivo del giudizio avanti alla competente Corte di Arbitraggio della Camera di Commercio Internazionale sedente a Parigi, dopo il capitolo I riguardante il fatto, leggesi, al capitolo II riguardante il diritto, quanto segue:

« La determinazione dei vizi ostentati dalle panetterie litigiose, la possibilità o non di ripararli o rimpiazzarli, il costo di queste sostituzioni o riparazioni e i danni relativi costituenti una questione tecnica di competenza dell'arbitro che deve essere nominato conformemente al regolamento della C.C.I. alle condizioni dell'art. 22 paragrafo 2 del contratto.

Formuliamo quindi la presente domanda, e Vi preghiamo di notificare con una copia la convenuta, richiedendo la designazione di un arbitro, esperto in materia di panetterie meccaniche fabbricanti il pane arabo per pronunciarsi sui punti sopracitati, conformemente alle condizioni del contratto e dei suoi allegati ».

Nel successivo « Etabli » ex art. 13 del regolamento della detta Corte Internazionale, di data 6-3-1980, leggesi, nella relativa traduzione pag. 3, il seguente *petitum* dell'Ente sub n. 3.

« Che si dichiari incompetente in merito alle richieste che non presentano carattere tecnico particolarmente in merito alle penalità sui ritardi e in merito ai danni interessi reclamati dalla Simer e questo conformemente alla clausola arbitrale dell'art. 22 del contratto o di rimettere in causa la sentenza arbitrale resa in Siria, quella avente acquisito l'autorità della cosa aggiudicata ed essendo stata parzialmente eseguita ». Col che, a giudizio di questa Corte, rimane

definitivamente escluso ogni riconoscimento, avanti all'Arbitro Internazionale, da parte dell'Ente Siriano, di vizi di omessa pregiudizialità tecnica, nel pregresso arbitrato locale siriano. Quanto poi alla finale « Détermination des points litigieux », è bensì vero che la formula di cui al punto sub n. 2 è assai lata (si riparla di ritardi ma vi è premesso il compito, dell'arbitro internazionale stesso, di « Determinare l'estensione della sua competenza » (v. traduzione pag. 4-5): il che evidentemente condiziona la cognizione meritoria di tutti i fatti e di tutti i quesiti ivi poi succintamente elencati (se così non fosse, detta premessa non avrebbe senso).

E', ora, finalmente d'uopo, passare alla tematica fondamentale della presente causa, e cioè a quella relativa alla eccepita incompetenza dell'Arbitro locale (rif. comparsa risposta pag. 2 e comparsa conclusionale pagg. 5-9, 14-16). Il cit. art. 5 comma 1 lett. c del Trattato di New York stabilisce che un arbitrato straniero non possa essere, in tutto od in parte, delibato, se la parte convenuta nel giudizio di delibazione stesso, abbia a provare l'esistenza di un vizio di *ultra vel extra compromissum*.

Ora, su tale tema, indubbiamente complesso, deve questa Corte convenire che l'eccezione della Ditta convenuta risulta (parzialmente) fondata.

Va in diritto premesso che, secondo i principi, il giudice della delibazione non può procedere al riesame del merito della sentenza straniera delibanda (salva l'eccezione di cui all'art. 798 c.p.c. il quale nulla evidentemente ha a che vedere con la presente fattispecie). Detta regola tuttavia non vale quanto all'esame dei presupposti estrinseci della cognizione di merito operata dal giudice straniero: in particolare non vale quanto alla di lui competenza giurisdizionale. Si rammenta in proposito la seguente massima: « Il giudice della delibazione, nell'accertare la competenza giurisdizionale del giudice straniero, è tenuto a svolgere una indagine del tutto autonoma da quella compiuta dal giudice straniero per affermare la propria giurisdizione, non solo perché tale indagine, dovendo essere condotta alla stregua dei principi fissati dall'ordinamento italiano, si pone come parametri di riferimento criteri giuridici di collegamento eventualmente diversi e comunque non coincidenti con quelli presi in considerazione dal giudice straniero, ma, altresì, perché la valutazione degli elementi di fatto compiuta da quest'ultimo per accertare, in base ai principi dell'ordinamento cui appartiene, la sussistenza della circostanza assunta come momento di collegamento, non può in alcun modo vincolare il giudice della delibazione, il quale ha il potere-dovere di controllare

l'esistenza della competenza giurisdizionale del giudice straniero quale condizione dell'azione proposta davanti a lui ». (Cass. 23 febbraio 1978 n. 903).

Nella specie, il problema della competenza degli Arbitri stranieri siriani, si compenetra con quello della corrispondenza della loro sentenza all'originario compromesso *inter partes* (*rectius*: clausola compromissoria), il quale per l'appunto individuava e determinava la competenza suddetta. La libera e doverosa cognizione ex art. 797 n. 1 c.p.c. italiano (richiamato dall'art. 800) e quella ex cit. art. 5 comma 1 lett. c Trattato Internazionale New York 1958, si fondono quindi in una unica logica giuridica.

Ora, nell'esame della sentenza arbitrale 10-10-1977 delibanda, bisogna distinguere due distinti profili della relativa indagine. Se un capo di tale sentenza impegna la cognizione (esplicita od implicita) di questioni tecniche, allora, dappoiché ciò determina un problema pregiudiziale di competenza di quegli arbitri, l'accertamento di questo Giudice delibante deve essere autonomo ed indipendente da quello (esplicito od implicito) contenuto nella sentenza delibanda stessa. Se invece un capo di essa impegna la cognizione (esplicita od implicita) di questioni di fatto e di diritto ma non tecniche, allora, dappoiché non si determina alcun problema pregiudiziale di competenza, rimane escluso ogni accertamento meritorio di questo Giudice delibante, il quale, valutata la semplice non ostatività in termini di ordine pubblico nazionale, deve dar luogo alla chiesta delibazione.

Sotto il primo profilo, osservasi che dalla narrativa contenuta nel lodo in esame 10-10-1977, risulta che la Ditta Simer nella propria memoria difensiva 12 giugno 1977 (v. cit. traduzione lodo pag. 10-11) aveva sostenuto che la controversia era tecnica (anzi ciò essa aveva detto in tutte le proprie lettere: cfr. pag. 17) e che la controversia era quindi di competenza dell'arbitraggio internazionale. Tra le varie allegazioni (di rigetto di propria responsabilità e di riserva dei propri danni) ve ne è una, quella ivi rubricata sub n. 3 (cit. pag. 10) che appare a questa Corte, implicare un contenuto inevitabilmente tecnico: quella secondo cui l'Ente Siriano « non ha provveduto d'aver l'acqua, l'elettricità, il tipo di farina, lievito e la mano d'opera tecnica (qualificata) ». Ritiensi infatti che la scelta, da parte dell'Ente compratore, del tipo di farina, di personale ecc., adatta, rispettivamente necessario, per far funzionare quel determinato tipo d'impianto che è stato contrattualmente previsto e che era poi stato installato, fosse un problema che implicava dei passaggi inevitabilmente tecnici. Vi fu dunque, avanti agli Arbitri locali, specificazione (tipo di farina,

lievito ecc.) dell'enunciata tecnicità della controversia. Una tale specificazione trova — secondo questa Corte — ragguaglio ed esplicazione nella tecnicissima serie di allegazioni contenute nella lettera 3 luglio 1974 della Simer all'Ente (più di preciso indirizzata a The Committee For Bakeries c/o Ministri Supply Damas, Syria) rilevabili a pagg. 2-3 (traduz.). Appare d'uopo riportarle:

« Quali erano le ragioni che impedivano una normale continua prolungata panificazione?

Noi lo abbiamo più volte specificato e cerchiamo di riassumerle, per avere un'idea esatta della situazione:

1. - *Variabilità delle materie prime sia nelle caratteristiche che nelle qualità:*

Le farine venivano ricavate da grano di provenienza diversa con caratteristiche completamente differenti. In un'occasione abbiamo perfino avuto una farina di qualità talmente scadente, che nemmeno i panificatori locali riuscivano ad utilizzare.

Il lievito era di qualità incostante, tanto che un nostro tecnologo è intervenuto direttamente nella fabbrica del lievito, riorganizzando la coltura con la selezione dei microorganismi più idonei e proponendo la sostituzione di alcune vecchie attrezzature.

Sale ed acqua con notevoli impurità.

2. - *Variazioni climatologiche interne del panificio, influenzate da quelle esterne.*

Oltre a variazioni stagionali della temperatura e del grado di umidità dell'aria, avevamo nel panificio variazioni nel giro di poche ore di 20° ed oltre nella temperatura e di 40°-50° nell'umidità relativa, evidentemente influenzata dalla presenza del pane cotto.

3. - *Poca esperienza del personale addetto, causa il continuo alternarsi dello stesso, impedendo così di far tesoro delle istruzioni da noi più volte impartite ».*

Non appar dubbio alla Corte che tali spiegazioni della Simer, le quali, a ben vedere, costituivano il fulcro delle sue difese, siano state (documentalmente oppure oralmente) portate a conoscenza degli Arbitri. Infatti, dappoiché è provato che delle lettere furono prodotte in quel giudizio (cfr. sopra) e che una discussione scritta (cfr. sopra) ed orale (cfr. sopra) della causa stessa vi è stata, sarebbe assurdo ipotizzare che la pertrattazione della parte convenuta in arbitrato

abbia omesso l'illustrazione proprio di un tale punto essenziale rispetto all'economia del proprio assunto fondamentale (l'assunto della tecnicità della controversia e quindi della competenza dell'arbitraggio internazionale). In subordine, se anche così non fosse, se tanto inerme e vacua fosse stata la difesa della Simer (ciò che davvero non sembrerebbe potersi dire, a giudicare dal suo comportamento in atti), rimarrebbe pur sempre quell'incisiva rubricazione sub n. 3 surripotata da pag. 10 della traduzione del lodo, ad implicare (essa stessa da sola per quanto in modo assai succinto) tutta una implicita problematica tecnica.

Sulla base di quanto sopra, deve dunque convenire che, da quando si appalesò che qualcosa impediva « una normale continua prolungata panificazione » (giusta espressione in capo al surripotato passo della lettera Simer 3 luglio 1974 pag. 2-3), la cognizione di ogni questione relativa ad un tale problema ed alle conseguenze che esso implicava a tutto il successivo comportamento delle parti, presupponeva la soluzione di quesiti tecnici, da parte di chi aveva il compito di giudicarli. Con questo, non si dice, di certo, che le surripotate allegazioni e doglianze tecniche della Simer fossero fondate: può darsi che lo fossero, può darsi che non lo fossero: certo è che esse erano di carattere tecnico e quindi di competenza dell'arbitro tecnico (cioè di quello internazionale). Solo a costui spettava vagliarne la serietà e la fondatezza. Ritene questa Corte che dalla narrativa contenuta nell'arbitrato pagg. 5-13 non risulti che la ditta Simer abbia rinunciato alle deduzioni ed agli accertamenti (tecnici) suindicati sub 3 pag. 10: cosa che del resto sarebbe stata assurda da parte di essa ditta. Di conseguenza non può questa Corte che reputare che la Simer abbia mantenuto (e non rinunciato) le proprie contestazioni tecniche (rif. pag. 18). Né si sente questa Corte, nell'ambito di quella libera indagine che le è commessa dalla legge, di opinare che la circostanza che la Ditta non si è affrettata a ricorrere all'arbitraggio tecnico internazionale, dimostri la non serietà delle sue contestazioni tecniche (rif. idem). A parte, in diritto, il dubbio che un tale giudizio, di serietà o meno di questione tecnica, spettasse all'arbitro giuridico locale anziché, già esso stesso, a l'arbitro tecnico internazionale; a parte, in fatto, che la Soc. Simer aveva già proposto o tentato, sia pur impropriamente ed inidoneamente sotto il profilo processuale, di dar luogo all'arbitraggio tecnico internazionale (arg. lettera Simer 14-5-1976); tutto ciò a parte, sta di fatto che ad un tale arbitrato internazionale avrebbero potuto ricorrere sia la ditta Simer che l'Ente Siriano, entrambi, l'una per un verso, l'altro per l'altro, interessati

ad ottenere un determinato risultato economico. Né è dimostrato che stessero scadendo dei termini per adire tale arbitrato internazionale (almeno ciò non appare provato in questa causa). Tutto sommato, una non sollecitudine nell'esperire l'azione arbitrale internazionale, appare a questa Corte essere cosa in se stessa assai poco sintomatica circa la fondatezza o meno di essa azione (può darsi che si sia sperato in trattative, in soluzioni amichevoli, ecc.); comunque una tale non sollecitudine appare essere stata bilaterale (cioè propria di entrambe le parti conflittenti) e quindi assolutamente inidonea a dar luogo a presunzioni (e prove) di non serietà (la quale è cosa ancora più radicale della non fondatezza) della tesi di una di esse.

Del resto, la stessa motivazione (« In materia (oggetto) » pag. 20 e seguenti) della delibanda sentenza, offre il destro per una tale conclusione. Da essa si apprende che furono eseguite a Damasco più prove sull'impianto ivi fornito in ritardo dalla ditta Simer, e tutte con esito negativo. La prima il 26-4-1971 (v. pag. 22), l'ultima il 25-6-1973 (v. pag. 24): « in questa prova — ivi giusta traduzione testualmente dicesi — si è realizzata l'incapacità della Società di eseguire i suoi impegni, allora, l'Organizzazione avrebbe dovuto, in quella data, ritirare i lavori dalla Società e di eseguirli al suo conto, e di rivolgersi poi alla Società di farsi rimborsare le spese, secondo il comma 9 dell'art. 15 del contratto e suoi allegati, e tutti i danni recati all'Organizzazione » (pag. 24)... » al 25-6-1973, in cui si è confermata l'incapacità della Società di eseguire i suoi impegni, ed in cui un diritto è sorto per la Organizzazione di fare l'esecuzione per conto della Società » (pag. 25).

In altre parole — osserva questa Corte — tale è stata la negatività delle prove eseguite sull'impianto ed in particolare dell'ultima prova di data 25-6-1973 da maturarsi, con ciò ed a questo punto, la dimostra della definitiva incapacità ad adempiere della ditta Società Simer: con la conseguenza — per dirla secondo la terminologia giuridica italiana — che lo inadempimento della Simer, da parziale (semplice ritardo), diventava totale (incapacità ad adempiere); dal che ulteriormente conseguiva la risoluzione del rapporto contrattuale e la facoltà dell'Ente compratore di procedere all'esecuzione in danno.

Ora, ciò posto, dappoiché tali prove sono, ed altro evidentemente non possono essere, che prove tecniche (in pratica le avranno eseguite degli esperti panificatori, magari degli ingegneri, ma comunque mai degli avvocati) ecco che lo stesso arbitrato delibando dà implicitamente per ammessa la fondatezza della negatività di prove (necessariamente) tecniche (e la addebitabilità degli esiti negativi stessi a

fattore colpa, non del committente, neppure concorsuale, ma esclusivamente del fornitore). E notasi che, a tal punto l'Arbitro dà implicitamente per ammessa una tale fondatezza, da ricavarne, ad un certo momento, una così lata negatività, da giuridicamente inferirne (questo pure è un giudizio tecnico anche se misto ad un giudizio di diritto) la definitiva incapacità della ditta fornitrice (sarà per ragioni di limitazione di competenza, o di attrezzature, o di quant'altro) ad adempiere ai propri impegni contrattuali. Dal che infine l'arbitrato ha tratto la ulteriore conseguenza della applicabilità di quelle radicali sanzioni di diritto delle quali si è dianzi detto (esecuzione in danno ecc.). In altre parole, sembra alla Corte che, nel giudizio arbitrale delibando sia sotteso, anche se inespresso, tutto un implicito giudizio di fondatezza della negatività delle prove degli impianti: giudizio che è tecnico e che ad essi Arbitri non spettava ai sensi della suindicata clausola (n. XXII) compromissoria contrattuale.

Concludendo sul punto, deve la Corte convenire che la ditta Simer, onerata nel presente giudizio della prova dell'esistenza di eventuali cause ostative della delibabilità del lodo *de quo agitur*, è riuscita a dimostrare che, almeno dal dì della prima prova dell'impianto (26-4-1971) ogni questione è diventata tecnica, perché la soluzione, anche di quelle di fatto, per forza di cose è divenuta conseguente alla soluzione di quesiti tecnici.

Altrettanto però non può dirsi per quanto riguarda il periodo anteriore. Va ribadito, per l'ennesima volta, che l'onere della prova è tutto a carico del convenuto in delibazione, e che il giudice non può supplirvi in alcun modo.

Tornando alla fattispecie, rilevasi che la Commissione Arbitrale locale ha accertato che la consegna dell'impianto doveva avvenire entro un certo termine (... « sei mesi dalla data del 14-8-1969, perché il periodo delle prove inizi che è fissato di 15 giorni a partire dal 14-2-1970, per poi, incominci il periodo di garanzia dal 1-3-1970 »... pag. 22. Ha altresì accertato che invece... « la Società ha ritardato la fornitura e l'installazione che ha causato di ritardare la prima prova fino al 26-4-1971 (cioè il ritardo è stato di 15 mesi circa) »... pag. 22.

A questo punto, questa Corte non può che constatare come, logicamente o quantomeno normalmente, il ritardo di una consegna (qualunque sia l'oggetto ed il luogo di essa) sia un fatto materiale, e non un fatto tecnico. Nulla — ritensi — ha fatto la Ditta convenuta per dimostrare il contrario. Le di lei surriportate allegazioni (quelle sintetiche di cui alla narrativa in arbitrato e quelle più dettagliate di cui in lettera 3-7-1974) afferenti alle pretese deficienze tecniche da parte

dell'Ente nel trattare o rifornire gli impianti, logicamente presuppongono, per l'appunto, che gli impianti stessi fossero stati posti in opera. In definitiva, opinasi che nessuna dimostrazione abbia la Ditta convenuta dato dell'esistenza di una controversia tecnica circa il ritardo nelle consegne (tecnicità che riesce perfino difficile ad immaginarsi). Pertanto il suddetto accertamento arbitrale del fatto del ritardo nelle consegne, rimane un puro e semplice accertamento di fatto, che, in mancanza di prova contraria proveniente dalla parte che ne era onerata, non implicava né presupponeva alcuna (esplicita od implicita) cognizione di carattere tecnico. Dunque, su questo capo della controversia, la Commissione Arbitrale era perfettamente competente. E, con questa affermazione, automaticamente finisce, su questo tema, la libertà di giudizio di questo Giudice delibante. Esso non può riesaminare il merito di una tale questione, né in fatto né in diritto: non può rivalutare le relative prove, non può controllare se per caso sussistessero o non sussistessero cause di giustificazione, non può controllare la esistenza o meno della colpa nell'inadempimento, le conseguenze giuridiche di un tale inadempimento ed alcunché altro (salva la sola non ostatività in termini di ordine pubblico nazionale, la quale è tutt'altra cosa e della quale si è già favorevolmente detto).

In definitiva, si produce, nella specie, il caso della delibabilità parziale specificamente contemplato dalla seconda parte del cit. articolo 5 comma 1 lett. c del Trattato Internazionale di New York, regolante la fattispecie. A sensi di tale norma, la delibabilità parziale è possibile (e doverosa) nel caso in cui le disposizioni competentemente date dall'arbitro siano disgiungibili (peuvent être dissociées) da quelle incompetentemente date. Nella specie, questa disgiungibilità risulta, logicamente anche se non topograficamente, assai chiara e di assai semplice realizzazione. L'esecuzione di essa è affidata ad un semplice materiale calcolo matematico. In luogo della operazione:

$$\text{lire siriane } \frac{2.400.000 \times \text{mesi } 40}{100} = 960.000 \text{ lire siriane, di cui a pagi-}$$

na 24, va fatta (sempre — si capisce — ai limitati effetti della delibabilità in Italia, ferma la totale efficacia, nella sua interezza, dell'arbitrato in Siria secondo le leggi siriane) la seguente operazione:

$$\frac{2.400.000 \times 15}{100} = 360.000.$$

La disposizione, di cui al dispositivo della delibanda sentenza, sub numero primo va dunque delibata ma con riduzione di importo pecuniario e di periodo cronologico; quella sub numero secondo, automaticamente idem; quella sub numero terzo, va pure corrispondentemente ridotta di importo (ciò che ritenersi assorbire il rilievo di cui a pag. 18 comparsa conclusionale convenuta). Nessun'altra disposizione potrà avere efficacia in Italia.

Delibazione di sentenza arbitrale straniera — Interesse ad agire — Permanenza del credito sottostante all'azione di delibazione — Irrelevanza.

Da ultimo va considerata l'eccezione di intervenuto pagamento, all'Ente Siriano da parte di una Banca Italiana garante, di dollari 63.158 (v. precisazione conclusioni e pag. 19 idem). Ritiene questa Corte che l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) si atteggi nelle cause di delibazione in modo particolare, cioè corrispondente alla loro particolare natura. Essò deve riguardare la sola esperibilità dell'azione di delibazione e non la meritoria permanenza del credito sottostante. Quindi è ad esempio giusto dire che avranno interesse ad agire, per ottenere la delibazione in Italia di una sentenza estera di divorzio, solo quegli stranieri relativamente ai quali l'atto di matrimonio sia stato trascritto in Italia (ecc.), ma non apparirebbe giusto dire che il giudice della delibazione (giudice di merito, dotato di una cognizione *sui generis* che si svolge in un unico grado ed è circoscritta alla sola e mera delibazione di provvedimenti giurisdizionali stranieri), possa conoscere fatti sostanziali esterni ai provvedimenti stessi e magari ad essi posteriori (fatti impeditivi od estintivi — quali ad esempio sopravvenuti pagamenti, compensazioni o compensabilità ecc. — in ordine ai quali il soggetto ha diritto al doppio grado di giurisdizione ed in ordine ai quali potranno se del caso essere dal medesimo esperiti i normali mezzi di opposizione alla esecuzione ecc.). Cfr. App. Trento 8 luglio - 11 settembre 1980 n. 231, App. Trento 25 settembre - 10 ottobre 1979 n. 286, App. Trento 17 giugno - 19 settembre 1980 numero 243, contra App. Milano 4-5-1956.

Considerata la reciproca soccombenza, nella sostanziale economia della causa e dei relativi impegni difensivi, reputasi di compensare interamente le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ogni contraria o diversa domanda, eccezione o deduzione reietta;
Definitivamente decidendo;

In parziale accoglimento della domanda dell'attore;

Dichiara l'efficacia e l'esecutività nella Repubblica Italiana, della sentenza arbitrale pronunciata dalla Commissione Arbitrale Siriana, di data Damasco 10 ottobre 1977, nella controversia insorta tra la Organizzazione Generale per il Commercio e l'Industrializzazione Cereale da una parte e la Società delle Industrie Meccaniche a Rovereto (Simer) dall'altra; ciò però limitatamente:

al solo punto primo del dispositivo della sentenza stessa (peraltro limitatamente alla somma di lire siriane 360.000 — in luogo di quella di lire siriane 960.000 —, e per il solo ritardo che va dall'1-3-1970 al 26-4-1971 — in luogo di quello dal 1-3-1970 al 25-6-1973), al solo punto secondo (peraltro con effetto solo fino al 26-4-1971 — in luogo di quello fino al 25-6-1973), ed al solo punto terzo (peraltro limitatamente e fino alla concorrenza dell'importo suddetto di sole lire siriane 360.000); Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di delibazione.

Così deciso in Trento il 4-11-1980.

RIFERIMENTI: La sentenza in oggetto verte su di una complessa fattispecie ed è da notarsi soprattutto per il rapporto tra arbitrato locale (in Siria) ed arbitrato internazionale (della Camera di Commercio Internazionale di Parigi). Sul punto la Corte non ha inteso seguire la tesi del P.I. che ha chiesto la sospensione della delibazione del lodo locale (ovvero siriano) in attesa dell'emanazione del lodo arbitrale internazionale di Parigi. In generale sulla giurisprudenza italiana concernente la Convenzione di New York (secondo i principi attuati dalla Corte d'Appello di Trento), da ultimo cfr. G. MIRABELLI, *Application of the New York Convention by the Italian Courts*, in *Yearbook-Commercial Arbitration*, a cura di P. Sanders, Kluwer, Olanda, Vol. IV, 1979, pp. 362-372.

GIURISPRUDENZA ARBITRALE

36. - ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI, Camera arbitrale, Verbale d'arbitrato irrituale n. 70/77 del 29 marzo 1977.

Arbitrato — Compravendita — Diritti di prelievo — Onere contrattuale — Onere per il compratore.

DECISIONE

Esaminato il contratto, i documenti presentati dalle Parti ed i quesiti dalle stesse esposti nell'atto di compromesso, gli Arbitri valutano quanto segue: